

**CONTRATTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI
PRESSO L'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI MARSALA DELLA
SICILFERT S.R.L.**

FRA

La Società **ARO JATO AMBIENTE (COMUNE DI SAN CIPIRELLO E
COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO)** con sede legale in

.....
P.IVA in persona del Sig.
nella qualità di

E

La società **Sicilfert S.r.l.**, con sede in Marsala, c/da Maimone S.S. 188 km
12,800 – (p.i. 01527460818) in persona del presidente e legale
rappresentante Foderà Pietro,

premesso che:

- La Sicilfert s.r.l è titolare dell'impianto per il compostaggio dei rifiuti organici non pericolosi sito in c/da Maimone S.S. 188 km. 12,800;
- Il predetto impianto è autorizzato per l'attività di compostaggio di rifiuti organici non pericolosi del Libero Consorzio Comunale di trapani già Provincia Regionale di Trapani, con autorizzazione n.13 (A.U.A. 3459) del 15.12.2022;
- La Sicilfert s.r.l. stabilisce unilateralmente a suo insindacabile giudizio gli orari e i giorni per il conferimento dei rifiuti, restando esclusi i giorni di domenica e festivi;
- Fermo restando che le quantità massime previste saranno inderogabili, pur tuttavia la Sicilfert s.r.l., per esigenze manutentive ed operative, potrà in qualsiasi momento, previa comunicazione 24 ore prima, sospendere la ricezione del rifiuto, senza che per tale circostanza possa essere ritenuta responsabile di qualsiasi sospensione dei servizi pubblici, che rimangono sempre e comunque sotto la responsabilità del Comune convenzionato, onerato di individuare soluzioni alternative;
- La Sicilfert s.r.l. non potrà, in alcun modo, essere considerata responsabile per l'eventuale mancata effettuazione della sua prestazione derivante dai fermi manutentivi, da cause di forza

SICILFERT S.r.l.
Il Presidente **di A.**
PIETRO FODERA'

maggiore, imprevisti a seguito di eventi gestionali e meteorologici particolari, caso fortuito e motivi di ordine pubblico;

- La Sicilfert s.r.l. si riserva, anche per cause di natura tecnica, economica, autorizzativa e normativa, comunque non dipendenti dalla sua volontà, di sospendere e/o interrompere il servizio con il massimo preavviso compatibile con le motivazioni stesse, senza che la Ditta e/o il Comune possa avanzare richiesta di risarcimento o indennizzo ad alcun titolo, né tanto meno a titolo di responsabilità per inadempimento contrattuale;
- Il conferito dei rifiuti dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi, delle procedure aziendali, nonché di quelle di cui al Dlgs.152/2006 ed in conformità a quanto previsto da tutta la normativa di settore compresa quella sul trasporto, di cui unici responsabili rimangono i convenzionati in solido con i loro trasportatori;
- Per il conferimento dei rifiuti dovranno essere rispettate le modalità e la documentazione necessaria all'ammissibilità;
- I carichi non conformi verranno respinti secondo le procedure normative vigenti, dandone comunicazione agli Enti di Controllo;
- E' interesse della società contraente provvedere alla stipula di regolare contratto, nelle forme di legge con la ditta Sicilfert s.r.l., per il conferimento dei rifiuti organici provenienti da raccolta differenziata effettuata nel territorio comunale, onde assicurare continuità nel servizio già in essere.
- Il presente contratto assolve, pertanto, alla funzione di regolare, in via transitoria, i rapporti in essere fra le parti, nelle more della formalizzazione dell'iter procedurale previsto *ex lege* e funzionale alla stipula del contratto pubblico.

SICILFERT S.R.L.
Il Presidente C. di A.
PIETRO FODERA

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 PREMESSE

Le premesse sono parte integrale e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L'ARO JATO AMBIENTE - Comuni di San Cipirello e Comuni di San G. ppe Jato con la sottoscrizione del presente contratto si impegna a conferire i rifiuti organici da verde da potature, codice CER 20.02.01 prodotti dallo stesso nel proprio ambito territoriale ai fini del recupero presso l'impianto di compostaggio, nel rispetto della normativa vigente.

La mancata osservanza della disciplina in materia di raccolta e differenziazione dei rifiuti conferiti, sarà fonte di responsabilità esclusiva per l'Ente conferente, con conseguente esonero della società Sicilfert, la quale sarà costretta a respingere il carico con conseguente addebito degli eventuali costi di ricarico anche parziali come da art.5 punto 3.

ART. 3 PREZZO DEL SERVIZIO

Il prezzo del conferimento omnicomprensivo, da intendersi oltre IVA, relativo ai rifiuti con codice CER 20.02.01, viene determinato in € 30,00/ton oltre IVA 10% come da offerta nr. 86/24 del 30/05/2024 da Voi accettata con affidamento del servizio Prot. nr. 0010162 del 06/06/2024.

ART. 4 OBBLIGHI E RESPONSABILITA'

La Sicilfert si impegna a ricevere i rifiuti conferiti dal contraente con codice CER 20.02.01 Sicilfert s.r.l. non assume comunque responsabilità per l'eventuale mancata effettuazione del servizio derivante da causa di forza maggiore o da situazioni indipendente dalla volontà della società che non permettano il recupero dei rifiuti presso l'impianto di conferimento.

SICILFERT S.r.l.
Il Presidente C. d'A.
PIETRO FODERA'

ART. 5 OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL COMUNE CONTRAENTE

Con la stipula del presente contratto la società contraente si obbliga a corrispondere il prezzo del trattamento dei rifiuti conferiti con le modalità ed ai prezzi concordati secondo il precedente art.3, rispettando, altresì, le condizioni di seguito indicate:

1. I rifiuti raccolti e trasportati dalla società contraente o dalla Ditta incaricata, da conferire in impianto dovranno essere accompagnati dal formulario di identificazione, secondo quanto prescritto dall'art. 193 del D.L.gs. 152/06, essi dovranno, altresì, essere accompagnati dalle ricevute di una pesata comparativa da effettuare prima della partenza verso l'impianto della Sicilfert s.r.l.;
2. Il conferimento verrà eseguito negli orari e giorni preventivamente concordati fra le parti: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00.
3. Il rifiuto conferito dovrà essere controllato dalla società conferente. Nell'ipotesi di verifica di rifiuti difformi la Sicilfert s.r.l. addebiterà alla società contraente il costo ulteriore di smaltimento del rifiuto con addebito forfettario di spese di ricarico pari a € 250,00 + iva, e ciò in ragione dei maggiori costi che la società deve sostenere per il ricarico del mezzo effettuato con macchinari e personale della Sicilfert S.r.l. e del mancato introito giornaliero per il carico lavorato, previa contestazione specifica per iscritto sul formulario e comunicazione contestuale e motivata alla società conferente e alle Autorità regionali e provinciali competenti l'eventuale mancata ammissione dei rifiuti;
4. Resta a carico della Ditta in solido con la società contraente ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti e/o indiretti provocati, anche a terzi, nelle operazioni svolte fuori e dentro l'impianto gestito dalla Sicilfert s.r.l., per colpa e/o dolo imputabile ai propri dipendenti o per le caratteristiche dei rifiuti non conformi;

SICILFERT S.r.l.
Il Presidente G. Ditta.
PIETRO FODERA'

5. E' obbligo della Società contraente accertarsi che il peso a pieno carico del mezzo non superi la portata consentita per legge e riportata sul libretto di circolazione, in caso contrario il mezzo verrà respinto per la mancanza dei requisiti di sicurezza all'interno del nostro impianto, con annotazione sul relativo formulario ed eventuali segnalazioni agli organi competenti.
6. La quantità dei rifiuti conferiti sarà unicamente quella risultante dalla bolla di pesata allegata al formulario e al valore della quantità accettata. Tale pesata verrà effettuata tramite lo specifico strumento di misura ubicato presso l'impianto gestito dalla Sicilfert s.r.l.. Le risultanze di tale pesata e del dato riportato dalla Sicilfert s.r.l. quale impianto di conferimento finale, qualora non dovessero essere contestate, in ordine alla loro esattezza, dalla Società contraente, entro 7 giorni dalla pesatura di riferimento, diverranno definitive e non più contestabili, neanche in sede di eventuale azione avanti all'autorità Giudiziaria. Dette risultanze, per l'effetto, saranno gli unici dati in base ai quali verrà contabilizzato il corrispettivo per il servizio di conferimento e trattamento all'impianto di compostaggio.

ART. 6 DURATA DEL CONTRATTO

La durata del presente contratto viene predeterminata dal 10 Giugno 2024 al 31 Dicembre 2024 e non potrà essere inferiore al periodo contrattuale sottoscritto.

ART. 7 DIRITTO DI ESCLUSIVA

Durante la vigenza del contratto come concordata viene convenuto e riconosciuto il diritto di esclusiva, in favore della Sicilfert s.r.l., nell'attività di conferimento dei rifiuti di cui al codice CER 20 02 01 e ciò in considerazione del prezzo di maggior favore concordato e riconosciuto dalla Sicilfert.

Si conviene, altresì, che laddove non venga rispettata la presente clausola di esclusiva, dalla Società contraente sarà tenuto alla corresponsione di una penale pari al 50% del valore medio annuo del conferimento totale dei

SICILFERT S.R.L.
Il Presidente C. d'A
PIETRO FODERA

rifiuti, stimato sulla base dei conferimenti mensili.

ART. 8 PAGAMENTO E FATTURAZIONE

La fatturazione relativa al conferimento dei rifiuti avverrà mensilmente, in funzione ed avuto riguardo al corrispettivo totale conferito dalla Società contraente.

Al termine del mese di conferimento la Sicilfert emetterà fattura, con allegata statistica dettagliata di conferimento, in funzione dei quantitativi totali conferiti.

L'importo delle fatture dovrà essere corrisposto dalla Società contraente, entro e non oltre 48 ore dalla loro emissione. Scaduto detto termine, in difetto di tempestivo pagamento anche di una sola fattura, verranno applicate le spese e gli interessi di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 231/2002, e la Sicilfert s.r.l., senza alcun preavviso, sospenderà il servizio con conseguente facoltà di interdire l'accesso all'impianto dei mezzi della Ditta e/o del Vettore. Il servizio potrà essere riattivato solo dopo che sarà cessata la morosità.

Nell'ipotesi di ritardo, da parte del contraente, nel pagamento della fattura, per qualsiasi causa possa verificarsi, anche estranea all'Ente, che si protragga oltre il termine di 5 gg. dalla data convenuta, la Sicilfert avrà diritto di rifiutare i conferimenti da effettuarsi presso l'impianto, con il conseguente blocco dei conferimenti, per un periodo di 10 gg.

Le fatture non contestate costituiranno, per espressa volontà dette parti, prova piena, anche in sede giudiziale, di tutti i dati in esse indicati, dell'effettività delle prestazioni ivi annotate e del corrispettivo che, in relazione a dette prestazioni, è dovuto,

Pertanto, la Sicilfert s.r.l. sarà sollevata, anche in sede giudiziaria, dal relativo onere probatorio.

Il mancato pagamento, nei termini di cui sopra, comporterà, ope legis, la sospensione immediata del servizio, con facoltà per Sicilfert s.r.l. di interdire l'accesso in impianto dei mezzi del Vettore e/o della Ditta e la risoluzione di diritto del presente contratto ex art. 1456 c.c.;

SICILFERT S.r.l.
Il Presidente C. di A.
PIETRO CODERA

ART. 9 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il totale inadempimento, che deve essere inteso quale mancato pagamento, anche parziale, degli importi di cui in fattura, che si protragga oltre 45 gg. dalla data di emissione della fattura stessa, costituisce grave inadempimento e legittimerà la Sicilfert a risolvere il presente contratto, impregiudicato ogni diritto economico maturato e derivante dall'attività già fatturata per i rifiuti conferiti.

ART. 10 RISOLUZIONE – MODIFICHE – ACCETTAZIONE

Fermo restando quanto previsto all'art.9, il presente contratto è risolto di diritto in caso di revoca, sospensione o mancato rinnovo delle autorizzazioni di legge, allo stato in possesso della Sicilfert, che possano intervenire nel corso del contratto.

Sono ammesse modifiche al presente contratto, che dovranno essere preventivamente concordate per iscritto dalle parti.

Le parti dichiarano che le singole pattuizioni sono state oggetto di specifica negoziazione fra le stesse e che vengono accettate espressamente con la sottoscrizione del presente contratto.

ART. 11 COMPOST

Tutto il compost prodotto rimarrà di proprietà esclusiva della Sicilfert.

ART. 12 FORO COMPETENTE

Per qualunque controversi derivante dall'interpretazione, esecuzione, risoluzione del presente contratto rimane devoluta alla competenza esclusiva del foro di Marsala, con esclusione di qualsivoglia possibile foro concorrente.

Tale connessione non può essere derogata nemmeno per ragioni di connessione, litispendenza o continenza di cause.

SICILFERT S.r.l.
il Presidente C. di A.
PIETRO CODERA'